

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio e così composta:

- 1) Dott.ssa Rita Majore Presidente
- 2) Dott.ssa Francesca Romano Consigliere
- 3) Dott. ssa Teresa Barillari Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1049 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente

tra

BANCA S.p.a.,

- appellante principale

contro

SOCIETA S.N.C.,

- appellata- appellante incidentale

e

Banca S.p.a.,

- appellata

e

Banca S.p.a.,

- appellata

e

TIZIO

- appellato contumace

sulle seguenti

CONCLUSIONI

- Per l'appellante principale S.p.a.:

Voglia l'On. Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:

- 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la Banca è tenuta a rispondere, nei confronti della S.p.a., oggi S.p.a., per l'illegittimo pagamento degli assegni nn. **omissis e omissis**, tratti sulla Banca dell'importo, rispettivamente, di Euro 120.000,00 e Euro 70.0000,00 ed entrambi all'ordine (omissis) S.p.a., con conseguente condanna del predetto istituto bancario al rifondere alla COMPAGNIA l'importo di Euro 190.000,00, oltre interessi dal momento del pagamento degli assegni alle persone non legittimate fino all'effettivo rimborso delle somme;
- 2) condannare la Banca al pagamento in favore di COMPAGNIA S.p.a. delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge.

- Per l'appellata-appellante incidentale S.N.C.:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così statuire:

1) in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il chiamato in causa tenuto a garantire e manlevare la S.n.c. di quanto quest'ultima tenuta a corrispondere nei confronti dell'Ing. omissis e con esclusivo riferimento quindi all'importo di Euro 30.000,00 quale somma incassata dal medesimo soggetto, ovvero sancire il diritto di rivalersi nei confronti del prefato Sig.

2) e per l'importo complessivo di Euro 190.000,00 portato nei due assegni non trasferibili (nn. omissis e omissis, dell'importo, rispettivamente, di Euro 120.000,00 e Euro 70.000,00), accertare e dichiarare le chiamate in causa Banca e S.p.a. tenute a garantire e manlevare la -di quanto quest'ultima tenuta a corrispondere nei confronti dell'Ing. ovvero sancire il diritto di di rivalersi nei confronti della prefata Banca condannare la Banca, la Banca e in solido tra loro, al pagamento in favore di S.N.C. delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge.

- Per l'appellata BANCA S.P.A.:

Voglia l'On. Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Banca in favore della società appellante; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità di S.p.a., dichiarare che la Banca. è tenuta a rispondere per l'illegittimo pagamento degli assegni per cui è causa; in ogni caso condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.

- Per l'appellata BANCA S.P.A.: Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato tutte le domanda avanzate nei confronti della Banca., oggi Banca S.p.a., in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.

Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio.

- Per l'appellato Voglia l'On.le Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello incidentale proposto nei confronti di dalla S.n.c., confermando, per l'effetto, la gravata sentenza e condannando l'appellante incidentale al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore concludente antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda oggetto di causa trae origine dal giudizio intentato dall'Ing. omissis dinanzi al Tribunale di Cosenza, con atto di citazione del 9-3-2011 ritualmente notificato, nei confronti delle società **S.P.A. e M. Di S.n.c.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per chiederne la condanna, in solido tra loro, alla restituzione in suo favore della complessiva somma di Euro 221.000,00 oltre accessori e al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e alla persona, subiti, e a fondamento del quale l'attore predetto deduceva di avere sottoscritto nel corso degli anni 2006 e 2007 diverse polizze di investimento in prodotti finanziari denominati ASSICURAZIONI S.P.A. (poi I S.p.a.), con corresponsione dei relativi importi, per il tramite dell'agenzia. S.n.c. e del suo agente procuratore, di cui aveva chiesto il

riscatto, senza tuttavia più ottenerne la liquidazione, per poi venire a conoscenza che era stato aperto a carico del predetto un procedimento penale per il reato di appropriazione indebita di somme con riguardo ad analoghe operazioni da costui compiute delle quali era accertata l'irregolarità, poi definito con sentenza di patteggiamento del GUP di Cosenza del 24-3-2010.

Più in particolare, e per quel che più da vicino qui interessa, il rappresentava nel proprio atto introduttivo del giudizio di avere nella specie stipulato in tutto sei polizze di investimento, di cui due in data 18-7-2006 per un importo complessivo di Euro 31.000,00, di cui Euro 30.000,00 versati a mezzo di assegno bancario n. tratto sul e da lui intestato, su indicazione del Dr. quale amministratore della S.r.l., subagenzia (già S.p.a.), altre due sottoscritte presso la sede dell'Agenzia S.n.c. di Cosenza in data 18-4-2007 del valore di Euro 60.000,00 ciascuna, versandone il premio complessivo di Euro 120.000,00 con assegno bancario n. tratto sulla (ora) intestato alla S.p.a. e consegnato materialmente al e, infine, ulteriori due in data 3-5-2007 sempre presso i locali della agenzia citata, per le quali corrispondeva a titolo di premio totale la somma di Euro 70.000,00 con assegno bancario n. tratto sulla ora a) intestato alla S.p.a. e consegnato sempre nelle mani del.

Costituitasi in giudizio come da comparsa di costituzione in atti, la società convenuta S.p.a. (già S.p.a.) contestava in primo luogo sotto vari profili la sussistenza dei presupposti per la formulazione di qualsivoglia addebito di responsabilità a proprio carico con riferimento alle condotte appropriative commesse dal in danno dell'attore e, inoltre, sul duplice rilievo che, da un lato, i due assegni non trasferibili tratti su e intestati alla S.p.a. erano stati negoziati ed estinti malgrado la presenza su di essi di una manomissione, risultando l'inserimento accanto alla indicazione di quest'ultima di quella di un altro soggetto ordinario, e cioè S.r.l., e, dall'altro, che le firme di girata su di essi apposte non erano leggibili, così da non potersene né individuare gli autori, né il loro collegamento con le società ordinarie, prospettava la responsabilità dell'Istituto di credito suindicato e, quindi, di BANCA S.P.A. incorporante di essa, nei suoi confronti per l'illegittimo pagamento degli assegni in questione a soggetto diverso dall'ordinario conseguente al mancato preventivo controllo finalizzato ad accertare la necessaria legittimazione in capo al presentatore del titolo, chiedendo a tal fine di essere autorizzata alla sua chiamata in causa.

Autorizzatane la chiamata in causa, Banca S.p.a. si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa depositata agli atti del giudizio il 6.2.2012, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla rispetto alla proposta domanda di manleva siccome volta a fare valere la responsabilità dell'istituto di credito per il pagamento degli assegni di cui si discute a soggetto non legittimato, quale invece sarebbe potuta essere azionata eventualmente dal soggetto emittente di detti assegni in forza del rapporto negoziale esistente tra traente e banca trattaria e al quale la compagnia assicuratrice citata risultava del tutto estranea, nonché contestando in punto di fatto gli assunti sulla cui base erano state avanzate le richieste avversarie con il rilevare come, per un verso, l'indicazione su di essi dell'ordinario appariva verosimilmente effettuata con la stessa grafia e, per l'altro, la firma di girata apposta sugli assegni recava sia il timbro che la firma del soggetto legittimato a riscuotere. Aggiungeva, inoltre, che, laddove gli assegni erano stati negoziati presso gli sportelli della Banca filiale di Cosenza (ora Banca), a fronte degli oneri di controllo su di sé incombenti quale banca trattaria degli assegni e nella vicenda diligentemente adempiuti mediante la operata verifica

circa la corrispondenza della firma di traenza allo specimen depositato dal correntista e la continuità delle girate, ogni eventuale responsabilità per l'avvenuto pagamento degli assegni non trasferibili in questione a soggetto diverso dal prenditore sarebbe stata da ascrivere piuttosto alla banca che li aveva negoziati in quanto nelle condizioni, diversamente dalla banca trattaria, dato il suo rapporto diretto con il presentatore del titolo, di potere accertare nel caso in esame l'identità del soggetto che aveva portato gli assegni all'incasso, nonché il possesso o meno da parte di costui della qualità di procuratore del girante e dei limiti dei poteri attribuitigli, e, pertanto, anche di garantire in tal modo i presupposti per un pagamento diligente e liberatorio degli stessi, chiedendo a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa, ancora in manleva, la Banca per la denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda di garanzia dispiegata nei suoi confronti da.

Anche la CONVENUTA S.N.C. si costituiva in giudizio con una prima comparsa di risposta per chiedere il rigetto della domanda attrice avanzata nei suoi confronti e, poi, a fronte delle difese dispiegate dalle altre parti costituite e, segnatamente, della domanda di manleva dispiegata in via subordinata nei suoi confronti dall' S.p.a. nei propri scritti affinché ne fosse tenuta indenne da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attrice, con una seconda comparsa a ministero di nuovo difensore, a mezzo della quale chiedeva a sua volta per l'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva ex adverso formulata, che fosse riconosciuto il suo diritto a rivalersi nei confronti, rispettivamente, di e della Banca - le somme che in conseguenza di ciò fosse stata condannata a corrispondere in favore della precitata S.P.A. ovvero Euro 30.000,00, quale importo portato nell'assegno bancario n. tratto sul e intestato, oltre che materialmente incassato dal M., malgrado si trattasse di somme che secondo la prospettazione di parte attrice non erano sue, e complessivi Euro 190.000,00, di cui ai due sopra menzionati assegni non trasferibili nn. tratti sulla e intestati alla S.P.A., e successivamente alterati mediante l'aggiunta della dicitura S.R.L., e che erano stati negoziati in qualità di legale rappresentante di detta ultima società dal presso la Banca P C, filiale di Cosenza (poi Banca P.), quale banca girataria per l'incasso, resasi per l'appunto responsabile nella fattispecie del pagamento dei titoli ad un soggetto diverso da quello legittimato in violazione dell'art. 43 della Legge in materia di assegni, chiedendo pertanto l'autorizzazione alla chiamata in causa di entrambi i predetti.

Autorizzata le suddette chiamate in causa da parte della BANCA e della S.N.C., si costituivano in giudizio con distinte comparse di risposta come in atti il , eccependo l'inammissibilità in rito della sua chiamata in causa e, comunque, l'infondatezza di qualsivoglia addebito di responsabilità siccome ascrittogli dalla S.n.c., e la Banca P., eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa azionata nei suoi confronti, attese la riconducibilità nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, e contestandone, in ogni caso, la fondatezza nel merito, deducendo la legittimità del suo operato nella negoziazione degli assegni in questione per averne effettuato il controllo in stanza di compensazione. titoli dei quali peraltro non era immediatamente riscontrabile la denunciata alterazione, e avendo comunque l' S.r.l., almeno all'apparenza, in quanto società riconducibile al pieno e legittimo diritto alla loro negoziazione.

La causa, istruita a mezzo di assunzione di prova per interpellato e per testi e di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, e, una volta precisate le conclusioni dai procuratori delle parti, trattenuta in decisione, veniva all'esito decisa dal Tribunale di

Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 27-4-2017 n. 839, con la quale, in accoglimento della domanda attrice, o, S.p.a. e S.n.c. erano condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Euro 221.000,00 e, a titolo di risarcimento del danno, di Euro 10.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite, e per converso erano integralmente rigettate tutte le domande dispiegate da ciascuno dei convenuti nei confronti dei terzi chiamati in causa, con condanna dei medesimi alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno di questi ultimi.

Avverso detta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 1°-6-2007 nei confronti sia dei due Istituti di credito terzi chiamati in causa nel giudizio di primo grado, sia per le sole finalità di cui all'art. 332 c.p.c. S.n.c., e. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alle statuizioni con le quali era stata rigettata la domanda da essa dispiegata in prime cure nei confronti della terza chiamata in causa Banca S.p.a. (incorporante S.p.a.), affinché – per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice - rispondesse a sua volta nei propri confronti per l'illegittimo pagamento degli assegni dedotti in causa a soggetto non legittimato e conseguente estinzione degli stessi, deducendone l'illegittimità per violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 43, comma 1, del R.D. n. 1736 del 1933, nonché dell'art. 1218 c.c..

Più nello specifico, parte appellante lamentava come del tutto erroneamente il primo giudice avesse escluso la ricorrenza dei presupposti che la legittimavano ad agire in manleva nei confronti della Banca e, di riflesso, in ragione della chiamata in causa di quest'ultima, nei confronti della Banca P, sul rilievo che configurandosi tra la compagnia assicuratrice ritenuta, come nella specie, responsabile per omessa vigilanza sull'operato del suo subagente e la banca negoziatrice di un assegno non trasferibile una corresponsabilità nell'illecito appropriativo commesso dai primo nei confronti dell'emittente dell'assegno, essa non si sarebbe potuta considerare legittimata ad agire ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'istituto di credito, non rivestendo la posizione di soggetto danneggiato e potendo piuttosto convenirlo in giudizio unicamente con azione di regresso ex art. 1299 c.c..

Assumeva, infatti, come detta decisione fosse incorsa sul punto in una confusione in sede di inquadramento della domanda in esame operato in maniera non aderente ai fatti dedotti a sostegno di essa, laddove con essa l'S.p.a. non aveva inteso far valere nei confronti della banca terza chiamata in causa alcun profilo di corresponsabilità civile in ordine ai fatti appropriativi commessi dal , bensì aveva posto a fondamento di essa una diversa e autonoma causa petendi, costituita dal suo rapporto diretto e di natura cartolare con la suddetta, nascente dagli assegni non trasferibili tratti dal sulla (poi Banca) e intestati alla Assicurazioni S.p.a. e successivamente incassati dal predetto presso la filiale di Cosenza della Banca (poi Banca) in forza del quale, al contrario di quanto divisato dal primo giudice nella pronuncia appellata, sarebbe dovuta essere considerata pienamente titolata a chiedere ed ottenere nei confronti della controparte il risarcimento del danno procuratole in dipendenza della irregolare estinzione e negoziazione dei due assegni bancari, di cui essa compagnia assicuratrice era ordinataria.

Puntualizzava ulteriormente in argomento come la pretesa nella specie azionata nei confronti di controparte si ricollegasse al suo diretto interesse ad una negoziazione degli assegni in

conformità alle disposizioni di legge previste in materia, la cui violazione da parte della banca valeva a configurare a carico della stessa, secondo autorevole indirizzo interpretativo dalla Suprema Corte di Cassazione, una responsabilità di natura contrattuale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicende di circolazione dei titoli di credito, in quanto legittimati a fare affidamento nel fatto che questi fossero pagati solo con il rispetto delle modalità e dei termini della vigente disciplina in tema, e della osservanza della quale l'operatore professionale esercente l'attività bancaria si sarebbe dovuto ritenere garante, in forza degli obblighi di tutela e protezione assunti al fine di far sì che il titolo fosse introdotto nel circuito di pagamento bancario secondo le regole che presidono la circolazione all'incasso; soggetti, tra i quali per l'appunto, era da annoverare essa compagnia assicuratrice appellante quale soggetto ordinario degli assegni in questione e, come tale, principale danneggiato dalla condotta illecita attribuita alla banca negoziatrice, oltre che alla banca emittente di essi per averli estinti nonostante la irregolarità delle girate.

Sulla scorta di tali rilievi, pertanto, la società appellante censurava anche nel merito il rigetto della domanda avanzata in prime cure nei confronti dell'istituto bancario terzo chiamato in causa, evidenziando come il giudice di prima sede avesse in punto di fatto omesso di considerare la circostanza dell'avvenuta estinzione e negoziazione degli assegni di cui si discute, malgrado fosse rilevabile su di essi un manomissione costituita dall'inserimento accanto all'ordinario S.p.a. di altro ordinario e, inoltre, senza che la banca negoziatrice avesse verificato l'appartenenza delle illeggibili firme di girata apposte su di essi e quale fosse il ruolo dei soggetti firmatari, ove, individuati, nell'ambito delle persone giuridiche ordinarie, in tal modo disattendendo apertamente la disciplina dettata dagli artt. 1 e 43 della Legge in materia di assegno, a norma dei quali sono previsti, rispettivamente, il requisito di leggibilità della firma sia di traenza, che di girata sull'assegno onde consentire l'accertamento della identità del sottoscrittore, valevole anche per l'ipotesi che ad emettere ovvero a girare il titolo sia un ente collettivo, nel qual caso, pur non essendo necessaria una specifica indicazione da cui risulti il rapporto di rappresentanza, è comunque richiesta la esplicitazione del collegamento esistente tra il sottoscrittore e l'ente, nonché la responsabilità per il pagamento di un assegno trasferibile ad un soggetto non legittimato, e nella cui violazione era palesemente incorsa nella vicenda oggetto di causa la banca chiamata in causa, per avere omesso di effettuare con la diligenza dovuta il controllo in ordine alla legittimazione del soggetto che aveva presentato gli assegni all'incasso.

Lamentava, altresì, l'erroneità dell'affermazione contenuta nella pronuncia gravata in ordine al fatto che non sarebbe stato riscontrabile alcun elemento grafico anomalo relativamente alla intestazione degli assegni a due diverse società, laddove al contrario la scritturazione della denominazione-Assicurazioni e presente su di essi appariva riferibile a diversa mano, evidenziando, inoltre, che, quand'anche si fosse trattato - in assenza di qualsivoglia manomissione rilevabile sui titoli - di una cointestazione di questi a due soggetti, a maggior ragione si sarebbe dovuto pretendere dalla banca negoziatrice, nonché dalla banca che aveva estinto i titoli, di accertare preventivamente la sussistenza di una valida girata non solo per conto della assicurazioni S.p.a., ma anche di S.r.l., con individuazione dei soggetti che avevano sottoscritto per l'una e per l'altra società e del rispettivo ruolo da questi rivestito in seno a ciascuno di esse, mentre in ogni caso, stante la indivisibilità del diritto di credito incorporato nel titolo che con siffatta cointestazione in capo a più soggetti si sarebbe venuta a

determinare, sarebbe stato necessario per la validità della girata del titolo, in quanto atto dispositivo della cosa comune, il concorso di tutti i comproprietari ex art. 1108 c.c., né altrimenti potendo configurarsi con riguardo alla fattispecie in disamina alcuna ipotesi di solidarietà attiva, non essendo la cointestazione di un assegno bancario non trasferibile neppure idonea ad ingenerare una presunzione di solidarietà dal lato del creditore con riferimento alla prestazione oggetto dell'obbligazione cartolare.

Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.

Con distinte comparse di risposta depositate agli atti di causa, rispettivamente, il 22.9.2017 e il 3.8.2017, si costituivano in giudizio la BANCA S.P.A. e BANCA S.P.A. (già Banca Popolare incorporante la Banca S.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per resistere all'avverso gravame, di cui la prima eccepiva l'inammissibilità in rito per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed entrambe le appellate contestavano la fondatezza nel merito, concludendo per la integrale conferma delle statuizioni di rigetto della domanda giudiziale intentata nei loro confronti adottate con la sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio anche la S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore con comparsa di risposta depositata agli atti di causa in data 4-10-2017, a mezzo della quale, dopo avere reiterato tutte le argomentazioni già esplicitate nei propri scritti difensivi di primo grado e opposte alla fondatezza di ogni addebito di responsabilità rivolte con la domanda attrice, siccome volte ad evidenziare di contro il mancato perfezionamento delle polizze dedotte in causa per difetto di accettazione da parte della la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità per gli accadimenti esclusivamente a carico del per avere operato nell'occorso oltre i limiti del mandato societario e, in ogni caso, il concorso dell'attore 1 nella causazione dei danni di cui aveva chiesto il ristoro per avere versato negligenemente le somme in contestazione senza pretendere per converso la consegna della pertinente documentazione contrattuale, dichiarava espressamente di proporre appello incidentale parziale avverso la decisione di primo grado, censurandola nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di manleva nei confronti della terza Banca da lei chiamata in causa quale banca negoziatrice degli assegni per cui è causa, nonché del escludendone a suo dire del tutto erroneamente qualsivoglia profilo di responsabilità o di possibile addebito in ordine ai fatti di causa e con riferimento alle pretese risarcitorie oggetto dell'azione giudiziale intentata dal.

Più in particolare, sotto il primo aspetto la società appellata-appellante incidentale si doleva del rigetto della domanda intentata in prime cure nei confronti degli istituti di credito terzi chiamati in causa, nonostante l'accertata violazione ad opera degli stessi nella vicenda in esame delle disposizioni dettate dagli art. 11 e 43 R.D. n. 1736/1933, in conseguenza della quale si erano resi responsabili per l'avvenuto pagamento degli assegni bancari in discussione a soggetto non legittimato, sviluppando sul punto un complesso di argomentazioni del tutto analogo e sovrapponibile a quelle addotte dall'appellante in via principale S.p.a. a sostegno del proprio gravame nei termini in precedenza riportati e sottolineando in punto di fatto la quanto meno "strana" circostanza della indicazione presente su detti titoli accanto al primo ordinario Assicurazioni S.p.a. di un secondo ordinario S.r.l. e, dunque, la menzione di un duplice e ben differente soggetto legittimato all'incasso, da attribuirsi ad un intervento manomissivo degli assegni anche sulla base di quanto dichiarato dall'attore in prime cure

quale soggetto che li aveva emessi, in merito al fatto di averli intestati alla sola S.p.a., con conseguente successiva alterazione pertanto dei medesimi mediante l'aggiunta della dicitura "S.r.l."

Quanto al secondo profilo di censura, inoltre, la S.N.C. deduceva l'errata esclusione da parte del primo giudice con la decisione impugnata degli estremi di qualsivoglia partecipazione del, quale intestatario dell'ulteriore assegno bancario dell'importo di Euro 30.000,00 emesso dal nella vicenda su indicazione della illecita condotta commessa da quest'ultimo con riguardo alla proposizione e, quindi, fittizia formazione e stipula delle polizze dedotte in causa, rilevando come, al contrario di quanto ritenuto nella pronuncia appellata, in primo luogo il predetto non era aveva mai rivestito la qualifica di proprio subagente, né avrebbe potuto esserlo non risultando iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi, e che, inoltre, era stata completamente omessa in prime cure la valutazione circa il rapporto di stretta e consolidata amicizia che legava costui al , quale invece avrebbe dovuto indurre ad accertare che il medesimo, lungi dall'essere stato nella vicenda un mero negoziatore dell'assegno relativo ad una delle polizze di cui si discute su richiesta del esente da qualsiasi dolo e/o colpa, avrebbe concorso proprio in forza del richiamato rapporto di amicizia a carpire la fiducia della controparte nella stipula dell'accordo e, quindi, nella consegna del titolo ad essa collegata.

Rassegnava, pertanto, le conclusioni nei termini meglio riportati in premessa.

Gli appellati e per contro, malgrado ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano, restando entrambi contumaci.

Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti in data 24-10-2017 e rinviata la causa in esito ad essa per la precisazione delle conclusioni al 10-12-2019, nel prosieguo la Corte disponeva come da ordinanza in atti del 14-1-2020 la notifica, a cura della società appellata-appellante incidentale S.n.c., dell'appello incidentale nei confronti dell'appellato contumace con fissazione della successiva udienza del 12-5-2020 per la prosecuzione del giudizio.

Quindi, una volta espletato l'incombente suindicato, a seguito del quale si costituiva in giudizio il i, come da comparsa di risposta in atti con cui rassegnava le conclusioni meglio specificate in premessa, la causa, in esito alla citata udienza del 12-5-2020, di cui veniva disposta la trattazione scritta giusta decreto del Presidente della Corte del 4 maggio 2020 n. 25, contenente le linee guida dettate per la gestione delle cause civili con riferimento alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, era assegnata da questa Corte a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato che, malgrado la rituale evocazione nell'ambito del presente giudizio di appello mediante rituale notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, non risultano poi esservi costituito.

Per converso, va sempre in via preliminare revocata la declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del giudizio nei confronti dell'appellato essendosi quest'ultimo costituito nel presente giudizio con comparsa di risposta depositata agli atti in data 11-5-2020, a seguito della notificazione dell'appello incidentale della S.n.c. disposta nei suoi confronti da questa Corte con ordinanza dell' 8/14-1-2020.

Muovendo dalla disamina dell'appello proposto in via incidentale avverso la decisione di primo grado dalla società S.n.c. come da comparsa di costituzione e risposta in atti, occorre in via risolutiva rilevarne la tardività, poiché, a fronte della data dell'udienza di prima comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione in appello dall'appellante principale I.I.S.p.a. nel 13-10-2017, detta comparsa risulta depositata agli atti del presente giudizio solo il 4-10-2007 e, pertanto, intempestivamente rispetto al termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, la cui osservanza è prescritta a pena di decadenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 343, comma 1, e 166 del codice di rito.

Ne discende, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale in questione, con ogni conseguenza in ordine alla preclusione dell'esame nel merito di esso.

Con riguardo all'appello interposto in via principale avverso la medesima pronuncia Dalla S.p.a., osserva la Corte come detto gravame, sebbene - di contro a quanto eccepito dall'appellata S.p.a.- ammissibile in rito, sia tuttavia da ritenere infondato nel merito.

La preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, infatti, per come sollevata dalla predetta Banca appellata sotto il profilo della genericità di formulazione dei motivi va, ad avviso della Corte, disattesa, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) la società appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.

Quanto al merito della impugnazione principale in disamina, va innanzi tutto premesso al vaglio delle doglianze mosse dalla società appellante alle statuizioni di rigetto della domanda di manleva da essa avanzata in prime cure nei confronti dell'istituto di credito, che in quella sede aveva chiesto e ottenuto di potere chiamare in causa, contenute nella sentenza impugnata, come in relazione alla questione sottesa alle valutazioni che il Collegio giudicante è chiamato a compiere nell'ambito del presente giudizio, circa l'individuazione dei presupposti di configurabilità della responsabilità per l'avvenuto pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal predatore da parte della banca trattaria ovvero della banca girataria per l'incasso, in violazione dell'art. 43, comma 2, R.D. 21-12-1933 n. 1736, l'espressione utilizzata nella norma citata "colui che paga" debba intendersi, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in senso ampio ovvero riferibile tanto alla banca trattaria, quanto alla diversa banca a cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente o che lo abbia in favore di quest'ultimo monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente), per poi inviarlo alla stanza di compensazione.

In tal senso, infatti, l'applicabilità di detta disposizione è stata considerata giustificata sia nei confronti della banca trattaria in quanto tenuta, nel momento in cui il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione, quando ciò sia verificabile con la diligenza media, sia anche nei riguardi della banca presso cui il titolo sia stato posto all'incasso, sul rilievo che per l'appunto in tal caso è soltanto la banca negoziatrice di esso e non, invece, la banca trattaria, a dovere essere considerata tenuta, in quanto l'unica concretamente in condizioni di poter controllare l'autenticità della firma di colui il quale, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento.

In ordine, inoltre, alla valutazione in concreto ai medesimi fini sull'uso della diligenza richiesta al soggetto bancario medio sulla base delle sue conoscenze, in applicazione dei canoni di cui alle disposizioni dettate dagli artt. 1176, comma 2, e 1192, comma 2, c.c., è stato affermato come, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 2, R.D. cit., non sia sufficiente la mera rilevabilità dell'alterazione ovvero della falsificazione del titolo, occorrendo per contro che la stessa sia visibile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere altrimenti un esperto grafologo.

A tal proposito, pertanto, è stato ulteriormente precisato come il giudice di merito debba considerarsi investito del compito di verificare se la falsificazione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile o dispendioso reperimento e utilizzo, o comunque solo tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 26-1-2016 ti. 1377; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 20-3-2014 n. 6513; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 4-10-2010 n. 20573; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 18-3-2010 n. 6624; sentenza SSUU Civili del 26-6-2007 n. 14712).

Tanto precisato, dunque, reputa la Corte che, sebbene il contenuto dell'editto actionis posta a fondamento della chiamata in causa a fini di manleva operata in prime cure dall'allora convenuta e attuale appellante S.p.a. nei confronti del S.p.a, conduca ad una chiara ed autonoma individuazione della pretesa nella specie azionata siccome volta a fare valere un profilo di responsabilità assunto dall'Istituto di credito citato direttamente nei riguardi di essa chiamata in causa avente titolo in una asserita condotta di incauta estinzione e/o negoziazione degli assegni, poiché avvenuta in violazione della disciplina normativa dettata a tutela di tutti i soggetti interessati nelle vicende di circolazione del titolo, rimasta in effetti non adeguatamente focalizzata dal giudice di primo grado alla base della decisione adottata, ciò nondimeno gli elementi acquisiti agli atti del giudizio non valgano comunque a supportare la configurabilità a carico della controparte di qualsivoglia addebito nei termini invocati nella presente sede dalla società appellante.

Ed invero, prendendo in considerazione sul punto la specifica posizione rivestita e svolta in occasione dei fatti di causa dalla banca S.p.a., già incorporante la, e nei soli riguardi della

quale — giova sottolineare - l' S.p.a. ha chiesto che, in parziale riforma in parte de qua della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda di manleva avanzata in prime cure, giusta conclusioni in tal senso formulate nel proprio atto di appello, non appare seriamente sostenibile alla stregua dei dati probatori di natura documentale versati agli atti la tesi di una pretesa violazione ascrivibile alla suddetta banca degli obblighi di diligenza ad essa richiesti in merito all'attività di controllo e di verifica compiuta sugli assegni nella fattispecie tratti dal sul conto corrente con essa intrattenuto, in sede di autorizzazione alla estinzione di detti titoli a seguito della loro presentazione all'incasso da parte del presso altro istituto di credito negoziatore.

Non è in alcun modo revocabile in dubbio a tale proposito, infatti, che attraverso la visione dei due assegni di cui si discute e l'analisi del loro contenuto giammai la banca trattaria avrebbe potuto legittimamente negarne l'autorizzazione alla estinzione, non essendo prima facie rilevabili su di essi elementi di anomalia idonei a far sospettare della loro effettiva provenienza dal soggetto emittente ovvero con riferimento all'importo su di essi riportato, così da potersi ritenere senz'altro assolte nel caso in esame da parte di essa le necessarie verifiche alle quali unicamente era tenuta circa la corrispondenza della firma di traenza allo specimen depositato dal correntista e presente agli atti della banca, la regolare continuità delle firme di girata su di essi apposte e, infine, la integrità della somma in essi indicata, tutti elementi peraltro la cui autenticità non risulta neppure essere mai stata contestata dal soggetto traente medesimo.

Né, d'altra parte, la contemporanea indicazione nello spazio riservato al soggetto ordinario dei titoli sia della. Assicurazioni, che della avrebbe altrimenti potuto fondatamente ingenerare dubbi in tal senso in capo alla banca citata, date ancora una volta le condizioni di regolarità formale recate, almeno in apparenza, dagli assegni in questione, atteggiandosi questa ad un esame diretto e immediato, quale per l'appunto si sarebbe unicamente potuto pretendere dalla stessa in ottemperanza al dovere di diligenza gravante sul professionista bancario medio, riferibile ad un tratto grafico dalle caratteristiche esteriori del tutto omogenee per ambedue le ordinarie e, quindi, anche tale da escludere la rilevabilità *ictu oculi* di eventuali interventi di manomissione ovvero alterazione avvenuti con l'aggiunta postuma rispetto all'emissione dei titoli di un secondo beneficiario, e l'attuazione effettiva dei quali nel frangente, al di quanto prospettato sul punto dal soggetto traente, è rimasta circostanza del tutto sfornita di tangibile supporto dimostrativo agli atti di causa.

In ragione di quanto appena evidenziato, dunque, non può che concludersi per un giudizio di estraneità di S.p.a. nella sua veste di banca trattaria e con precipuo riferimento dell'ambito dei ben specifici obblighi ad essa connessi, ad ogni addebito di responsabilità per l'avvenuto pagamento degli assegni oggetto di controversia in contrasto con la clausola di intrasferibilità su essi apposta a favore di soggetto non legittimato, siccome in linea astratta pur ad essa riferibile, quale soggetto professionista e operatore del settore, e come tale, garante del rispetto delle norme previste in materia di circolazione degli assegni poste a tutela, tra quelle dei vari soggetti interessati, anche della posizione del prenditore di questi.

In tema, infatti, occorre opportunamente puntualizzare come l'inquadramento propugnato in via interpretativa della responsabilità dell'istituto di credito come di natura latamente

contrattuale non possa valere comunque a ritenere estensibili in via automatica alla banca trattaria, onde affermarne la responsabilità nei termini invocati dalla società appellante, gli obblighi di verifica specificamente spettanti al contrario alla banca girataria per l'incasso di detti assegni, quali per l'appunto quelli afferenti alla verifica della autenticità delle firme di girata e all'accertamento dell'identità della persona fisica che li abbia portati all'incasso ovvero del possesso da parte di quest'ultima dei poteri di rappresentanza per conto di un soggetto collettivo, per come da essa sola in concreto esigibili in considerazione del rapporto di contatto diretto intrattenuto con il presentatore dei titoli all'incasso.

In tal senso, anche gli ulteriori rilievi addotti a sostegno dell'appello dalla S.p.a. in merito alla esclusione della possibilità ex art. 1108 c.c. di procedere all'incasso in modo disgiunto di un assegno comportata dalla duplice cointestazione soggettiva dello stesso, quale quella avvenuta nel caso di specie, senza violare il disposto di cui all'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933, sono destinati a restare privi di pregio ai fini valutativi che qui occupano, ricadendo i presupposti fattuali per la configurabilità della responsabilità sul punto nella sfera degli obblighi di controllo gravanti sulla banca negoziatrice in sede di pagamento degli assegni portati all'incasso, piuttosto che sulla banca trattaria e limitatamente alla quale ultima risulta avere chiesto a mezzo della proposta impugnazione la riforma delle statuizioni di rigetto della domanda di manleva contenute nella decisione di primo grado, e, inoltre, essendo stato comprovato documentalmente in atti, a fronte del versamento degli assegni avvenuto pacificamente in favore del quale legale rappresentante e agente procuratore dell' S.r.l. e di cui questi riportavano sul retro la firma di girata ed il timbro della citata società, il conferimento da parte della •S.p.a. a detta ~S.r.l. giusta procura notarile del 26-5-2003 del potere di esigere i premi dovuti alla prima dagli assicurati in dipendenza dei contratti stipulati in corso, con conseguente riconducibilità, quanto meno dal punto di vista formale, al di là della distinta soggettività delle ordinatarie, degli effetti degli atti compiuti dall'una in forza del rapporto di rappresentanza esistente tra di esse nella sfera giuridica dell'altra.

Dal complesso delle considerazioni che precedono, dunque, discendono statuizioni conclusive di rigetto dell'appello principale interposto dalla IMS.p.a. e di conseguente conferma delle statuizioni adottate con la sentenza impugnata investite dai motivi di gravame. La regolamentazione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio segue nei rapporti tra le parti costituite il criterio della soccombenza, con liquidazione dei rispettivi importi delle stesse nei termini di cui al dispositivo che segue, mentre non vi è luogo a provvedere sul punto nei confronti dell'appellato non costituito.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Banca S.p.a., Banca P. e S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e di e , con atto di citazione notificato in data 1.6.2017, e sull'appello incidentale proposto da S.n.c. con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4-10-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, con sentenza depositata il, n. , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la contumacia dell'appellato;
- revoca la declaratoria di contumacia pronunciata nei confronti dell'appellato;

Sentenza, Corte di Appello di Catanzaro, III Sez. Civ., Pres Majore – Rel. Barillari, n. 703 del 18 maggio 2021

- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante principale S.p.a. e l'appellata-appellante incidentale S.n.c., in solido tra loro, alla rifusione in favore delle appellate Banca e Banca Banca S.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 4.850,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e Iva e Cap come per legge;
- condanna, altresì, l'appellata-appellante incidentale S.n.c. alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 3.120,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e Iva e Cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese nei confronti dell'appellato contumace;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*